

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri via PEC all'indirizzo

attgiudiziaripcm@pec.governo.it

c/o Dipartimento della Funzione Pubblica all'indirizzo pec:

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Il Tar Lazio, Sezione IV, con **ordinanza n. 2708/2023**, ha autorizzato il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web della Presidenza del Consiglio dei Ministri ó Dipartimento della Funzione Pubblica.

Dati del ricorrente:

Avv. Andrea Luigi CUCCO (CF CCCNRL80E23D862K; PEC cucco.andrealuigi@ordavvle.legalmail.it Fax: 0832247893), nato a Galatina (LE) il 23.05.1980, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Lecce al n. 4703, rappresentato e difeso, da se medesimo ex art. 22, comma 3 CPA, nonché, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Raffaele PINTO (C.F. PNTRFL80L04E506F - pinto.raffaele@ordavvle.legalmail.it FAX 0832/247893), i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pinto.raffaele@ordavvle.legalmail.it;

Motivi di gravame:

«VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, DELL'ART. 5 E DELL'ART. 16 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

1. Tutti gli epigrafati vizi irrimediabilmente inficiano l'operato della Commissione e, con esso, i provvedimenti avversati, ivi compreso il bando in *parte qua* gravato, e la valutazione espressa nei confronti del ricorrente.

Si rileva sin d'ora come l'operato della Amministrazione resistente e detta valutazione risultati illegittima nella parte in cui:

a) *in primis*, per effetto della indistinta previsione di cui all'art. 7 del bando, ha attribuito all'Avv. Cucco solo 1 punto (anziché 2) per la laurea vecchio ordinamento, posseduta medesimo, la quale costituisce certamente titolo superiore rispetto alla mera laurea triennale a cui viene riconosciuto, inopinatamente, lo stesso punteggio pari ad 1.

b) *in secundis*, non è stato riconosciuto il titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) ancorché debitamente dichiarato nella domanda di partecipazione (al contempo risultando in parte qua del tutto censurabile in quanto ultronea la previsione contenuta nel medesimo bando laddove richiede, incomprensibilmente, di dover confermare, sempre sotto forma di autodichiarazione, un titolo già dichiarato.

Di fatto, il ricorrente si è visto sottrarre, oltre al citato titolo di preferenza, quantomeno 1 punto che, aggiungendosi al punteggio già conseguito ($24,75 + 1 = 25,75$), gli avrebbe permesso di raggiungere, giustamente:

- stando alla graduatoria del 24.2.2023 una posizione tra la 5958 e la 6190 in luogo della 8937[^];

- stando invece alla graduatoria rettificata (ancorché incomprensibilmente!) e pubblicata il 19.4.2023, una posizione tra la 6059 e 6292, in luogo della 9067[^] oggi censurabilmente ricoperta.

Ciò posto, si passano qui di seguito ad esporre le relative censure.

1.a) PUNTEGGIO ULTERIORE PER LA LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO DICHIARATA IN DOMANDA. CONTESTUALE ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO IN PARTE QUA IMPUGNATO

Quanto al profilo **sub a)**, sono infatti illegittimi, **quantomeno per manifesta illogicità ed irragionevolezza**, i provvedimenti impugnati . segnatamente l'art. 7, punto 3 del bando e gli atti applicativi della Commissione, ivi compreso il verbale n. 15 . nella parte in cui hanno stabilito di assegnare, indistintamente, identico punteggio a qualsivoglia tipologia di laurea dichiarata dal candidato, senza tenere conto del fatto che detti titoli invece si differenziano fra loro, ai fini del merito, e non possono essere certo oggetto di livellamento verso il basso, così come avvenuto nel caso di specie.

Le avverse, illegittime determinazioni non hanno dunque consentito l'assegnazione al ricorrente di un punteggio almeno doppio per il Diploma di Laurea Vecchio ordinamento posseduto rispetto alla mera laurea triennale (così come invece più correttamente avviene, sempre ad opera dello stesso bando, tra master di I livello, cui è prevista

assegnazione di 0,25 punti, e master di II livello, rispetto al quale si riconoscono 0,5 punti).

Nessun dubbio, infatti, può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento, così come è per la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico), costituisca un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale.

Si tratta di principi espressi da attenta giurisprudenza [che ha rilevato un'oggettiva e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate+(ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104)õ Vanno conseguentemente annullati . in accoglimento del gravame . gli atti avverso, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante. Alla valenza conformativa propria della presente pronuncia accede l'obbligo, in capo alla precedente Amministrazione, di provvedere al riesame . nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato . della posizione dell'odierna ricorrenteõ +(ex plurimis, Tar Lazio, sentenza 15612/2022; sentenza n. 17894/2022)] che ben si attagliano anche alla presente fattispecie.

L'equivalenza tra laurea triennale e laurea a ciclo unico potrebbe semmai sussistere solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive (ove fosse stato questo il requisito di ammissione previsto dal bando nel caso di specie rappresentato dal diploma di scuola superiore), **non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli attinente al merito.**

Pertanto, chi . come il ricorrente - ha allegato il possesso della laurea vecchio ordinamento (DL) o della laurea magistrale (LM), deve necessariamente essere assegnatario - rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L) - di una valutazione/punteggio ulteriore, almeno doppio (così come avviene tra master di I° e II° Livello), legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi.

Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea magistrale ovvero di una laurea vecchio ordinamento, rappresenta senza ombra di dubbio un percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori

rispetto al solo titolo triennale.

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all'albo solo coloro che, *in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato* +

È quindi illegittima, poiché, si ribadisce, abnormemente illogica ed irragionevole (ed, in quanto tale, pur essendo connotata da discrezionalità, pienamente sindacabile dall'On. Tar adito) la condotta di parte resistente che ha precluso al ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce (2 punti anziché solo 1), escludendolo dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

Per effetto dell'accoglimento di tale censura il ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punto, pari ad 1, così ottenendo un punteggio complessivo di 25,75 che gli consentirebbe di essere collocato, quantomeno, tra la posizione 6059 e la posizione 6292, volendo ritenere legittima la graduatoria pubblicata il 19.4.2023 e rettificata per ragioni allo stato del tutto oscure, ovvero stando alla graduatoria del 24/2/2023 tra la posizione 5958 e la posizione 6190.

1.b) SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PREFERENZA.

Le determinazioni poste in essere da parte resistente nei confronti dell'Avv. Cucco risultano poi illegittime nella parte in cui non hanno riconosciuto in favore del medesimo il titolo di preferenza previsto dall'art. 8, comma 1, lettera r) del bando dallo stesso ritualmente dichiarato in domanda.

Si tratta di una obliterazione anche in tal caso tanto illogica, quanto irragionevole e che si pone in contrasto, sia con le disposizioni di legge di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 487/94 che, di per sé, sanciscono il diritto per il candidato a beneficiare del relativo titolo di preferenza, vieppiù se (come nel caso di specie) sufficientemente dichiarato in domanda, sia con i principi di buon andamento e *favor participationis*.

Né d'altronde il pieno diritto del ricorrente a beneficiare di detto titolo, si rammenta dichiarato in domanda, potrebbe mai essere scalfito da quanto ultroneamente stabilito, in maniera indistinta, dallo stesso bando nella parte in cui viene illogicamente gravato il candidato di confermare, ancora una volta tramite mera autodichiarazione (*sic*), una circostanza (quella di avere figli a carico) non solo in sé immanente, ma che rientra tra quelle che la stessa P.A. ben può, anzi deve, agevolmente verificare (così come previsto dall'art. 16, comma 1 del medesimo DPR, secondo cui *Tale documentazione non è*

*richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso **o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni***) interrogando, ad esempio, il Comune di residenza del Candidato, ovvero, più semplicemente, l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ovvero ancora l'Amministrazione finanziaria/Agenzia delle Entrate (essendo un dato presente nella dichiarazione dei redditi).

Sicché delle due, l'una:

- o, nel caso di specie, l'Amministrazione ha fatto un uso distorto delle disposizioni normo-regolamentari che disciplinano la precitata fattispecie, apertamente violandole;
- ovvero, ove mai la *Lex specialis* dovesse intendersi nel senso di prevedere in ogni caso l'obbligo di rendere una nuova autodichiarazione, ci si troverebbe di fronte a previsione, meritevole di essere stigmatizzata, anche perché del tutto inutile e sovrabbondante, viepiù appunto rispetto al caso di specie, non potendosi ragionevolmente cogliere la *ratio* ad essa sottesa, non aggiungendo nulla di più rispetto a quanto già correttamente e per tempo dichiarato dallo stesso candidato nella propria domanda di partecipazione e correlatamente già verificabile dalla stessa P.A.

Si tratta evidentemente di un duplicato di quanto già dichiarato in domanda. Riprova di tanto si ha nel punto 7 dell'art. 8 del bando laddove viene in maniera ovvia stabilito che *«Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso»*.

D'altronde, simile ulteriore mera autodichiarazione non consente alla P.A. di effettuare alcun controllo tangibile sull'effettivo possesso del requisito, controllo che, rispetto alla questione dei figli a carico, come visto, ben poteva, e doveva, essere invece direttamente effettuato dalla stessa Amministrazione resistente, senza dover gravare inutilmente di tanto il candidato.

Da qualsiasi prospettiva li si voglia considerare, dunque, i provvedimenti *in parte qua* impugnati si appalesano assolutamente illegittimi e meritevoli di annullamento *in toto* o quantomeno in parte nei termini in precedenza esplicitati».

ISTANZA CAUTELARE:

«Il *fumus boni iuris* è sorretto dai motivi di ricorso.

Il danno, grave ed irreparabile, è *in re ipsa* dal momento che il ricorrente, a cagione dei provvedimenti impugnati, oltre a vedere rilevantemente lesa la propria immagine professionale, si vede riconosciuto un ingiusto piazzamento in graduatoria.

Solo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con conseguente onere per la P.A. di rivedere i punteggi legittimamente spettanti al ricorrente consente a quest'ultimo di ottenere il relativo giusto piazzamento in posizione immediatamente utile, prima che, nell'attesa della fase di merito del giudizio, possano radicarsi illegittime posizioni in capo a terzi, a suo ingiusto pregiudizio.

Solo in una prospettiva subordinata si chiede quantomeno fissarsi in via cautelare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, CPA».

Indicazione dei soggetti controinteressati.

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (in G.U. 104 del 31.12.2021), collocati tra la posizione 5958 e la posizione 9067 oggi ricoperta dal ricorrente

Estratto dell'ordinanza del Tar Lazio Sezione IV n. 2708/2023.

«Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità»;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ó Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;*

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ó Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ó Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza , l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento».

Dichiarazione sullo stato attuale del procedimento.

Il ricorso è stato depositato in data 26.4.2023.

L'udienza camerale relativa alla domanda cautelare proposta dal ricorrente era stata fissata per il

24.5.2023, all'esito della quale è stata resa la surriportata ordinanza nella quale la IV Sezione del Tar Lazio, all'esito della notifica per pubblici proclami, si è riservata di fissare, con decreto presidenziale nuova Camera di Consiglio per la deliberazione della domanda cautelare.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso modalità rese note sul sito medesimo.

Sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ó Dipartimento della Funzione Pubblica, vengono pubblicate, unitamente al presente avviso:

- Copia del ricorso, in formato PDF;
- Copia Ordinanza Tar Lazio n. 2708/2023.
- Elenco dei controinteressati.

Si invita Codesta Ill.ma Amministrazione a voler provvedere con estrema sollecitudine ai detti incumbenti giacchè il termine concesso dal Tar a parte ricorrente è di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza n. 2078/2023, avvenuta in data 26.05.2023.

Si chiede altresì che l'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione sul sito di codesto Dipartimento venga inoltrata prontamente all'indirizzo pec: pinto.raffaele@ordavvle.legalmail.it al fine di dare prova dell'avvenuta pubblicazione della notifica per pubblici proclami al Tar Lazio nel termine di 10 giorni dall'effettuazione della stessa.

Con la massima osservanza.

Lecce-Roma, 06.06.2023

Avv. Raffaele PINTO